

**ALLEGATO A  
AL N. 42050 DI REPERTORIO  
N. 16924 DI RACCOLTA**

**STATUTO DELLA FONDAZIONE  
"FONDAZIONE GIORDANO EMILIO GHIRARDI E.T.S."**

**TITOLO PRIMO**

**- Finalità, Scopi e Attività -**

**1. Finalità della fondazione.**

1.1 La "Fondazione Giordano Emilio Ghirardi E.T.S.", come Ente del Terzo Settore (in breve E.T.S.), nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Veneto, con l'utilizzazione diretta o mediata della Villa Contarini Fondazione Giordano Emilio Ghirardi sita a Piazzola sul Brenta (PD) (di seguito anche solo "Villa").

La qualifica di Ente del Terzo Settore e l'utilizzo nella denominazione, in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dell'acronimo E.T.S., sono subordinati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

La Fondazione è regolata dagli artt. 12 e ss. del Codice Civile e dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

**2. Attività di interesse generale.**

2.1 La Fondazione Giordano Emilio Ghirardi E.T.S. è persona giuridica privata di diritto italiano, senza scopo di lucro.

2.2 La Fondazione persegue i propri scopi con patrimonio ed entrate adeguate e con tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica ed opera nel rispetto di principi di economicità della gestione.

2.3 La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, e precisamente lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal presente statuto sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della Fondazione. È altresì vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o del fondo di dotazione durante la vita della Fondazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione siano disposte per legge o siano effettuate a favore di altri E.T.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura ovvero perseguano le medesime finalità e scopi fondazionali od associativi.

### **3. Scopi.**

3.1 La Fondazione può svolgere una o più delle seguenti tipologie di attività istituzionali di interesse generale e ha i seguenti scopi:

- a) scientifici: lo studio dei problemi concernenti la eziologia e terapia dei tumori maligni e, in genere, delle malattie degenerative e croniche. A tal fine dovranno svolgersi in Villa: congressi, tavole rotonde, convegni, simposi nazionali e internazionali che tratteranno i vari aspetti degli indicati argomenti. Dovrà, se possibile, svolgersi almeno annualmente, una delle manifestazioni con l'indirizzo designato e, qualora non vi fossero a tale riguardo dal mondo scientifico proposte in corso, sarà disposto che, con la stessa periodicità, un gruppo di studiosi specializzati nella materia, svolga in Villa un incontro destinato all'aggiornamento di un tema con preferenza al carattere di chimica biorganica;
- b) formativo – scientifico culturali: formazione nei campi artistici, scientifici e umanistici con particolare riferimento alle attività musicali, organizzazione di congressi, simposi, tavole rotonde, convegni, premi, borse di studio ecc., il tutto riguardante la trattazione di argomenti scientifico – culturali concernenti i diversi rami dello scibile e, per quanto riguarda la medicina, con particolare preferenza per le malattie degenerative e cardiache;
- c) di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;

3.2 Per il perseguimento degli scopi suddetti, la Fondazione può altresì svolgere le seguenti attività diverse (articolo 6 D.Lgs. 117/2017), con specifico riguardo, a titolo comunque esemplificativo e non esaustivo:

- 1) alla promozione pubblicitaria e al sostegno finanziario alle attività istituzionali medesime;
- 2) alla produzione di materiale e iniziative per lo sviluppo della cultura della solidarietà nella comunità locale, finalizzata allo sviluppo delle attività istituzionali della Fondazione;
- 3) alla promozione della raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
- 4) alla stipulazione di contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- 5) all'amministrazione e gestione di beni di cui abbia la proprietà o il possesso o la detenzione anche in comodato, delle quali le sia stata affidata la gestione;
- 6) alla promozione di seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o alla partecipazione ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti, nei settori istituzionali di attività della Fondazione;
- 7) all'acquisizione di beni e servizi, alle migliori condizioni di mercato, strumentali per la realizzazione delle attività della Fondazione;

8) all'acquisizione, realizzazione e gestione di strutture edilizie e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività della Fondazione.

3.3 Per le attività di interesse generale la Fondazione può ricevere corrispettivi che non superino i costi effettivi, fatto salvo il disposto dell'art. 79, commi 2 e 2 bis, del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle di interesse generale previste dal presente articolo, ad eccezione delle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dal D.M. in materia. L'esatta individuazione delle attività diverse è operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

I rapporti tra la Fondazione e le pubbliche amministrazioni sono disciplinati dagli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 117/2017.

## **TITOLO SECONDO**

### **- Denominazione, Sede e Durata, Partecipazione, Patrimonio -**

#### **4. Denominazione, sede e durata della fondazione.**

4.1 La Fondazione Giordano Emilio Ghirardi si impegna, fino a quando le permarrà riconosciuta la relativa qualificazione giuridica, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del terzo Settore" o l'acronimo E.T.S.

4.2 La Fondazione Giordano Emilio Ghirardi ha sede legale ed operativa in Piazzola sul Brenta (PD), Via L. Camerini n. 1, presso la Villa Contarini Fondazione Giordano Emilio Ghirardi.

4.3 La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, per la durata necessaria al conseguimento dei propri scopi fondazionali.

#### **5. Partecipazione alle attività della fondazione.**

5.1 La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

#### **6. Patrimonio della fondazione.**

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore con l'atto costitutivo, di cui Euro 30.000,00 indisponibili e vincolati;
- b) dal denaro che pervenga alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso deliberi di imputare a patrimonio;
- c) da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le fosse donato o lasciato in eredità con conseguente incremento del patrimonio;
- d) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- e) dai proventi derivanti dalle contribuzioni che il Consiglio di Amministrazione deliberi di imputare a patrimonio;
- f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- g) dagli incassi delle attività di raccolta fondi, che il Consiglio di

Amministrazione delibere di imputare a patrimonio;

- h) dalle entrate delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dal D.M. in materia, che il Consiglio di Amministrazione delibere di imputare a patrimonio;
- i) da ogni altro tipo di entrate ammesse dal D. Lgs. 117/2017, che il Consiglio di Amministrazione delibere di imputare a patrimonio.

Per le obbligazioni della Fondazione ne risponde la stessa con il suo patrimonio, trattandosi di Fondazione riconosciuta come persona giuridica.

6.2 Per l'adempimento dei propri compiti di gestione la Fondazione dispone:

- a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio.

### **TITOLO TERZO**

#### **- Fondatori-**

#### **7. Fondatori**

7.1 Il Fondatore è il prof. Giordano Emilio Ghirardi nato a Salgareda il 19 dicembre 1898, così come meglio specificato nell'atto costitutivo di fondazione del 24.04.1986 rep. n. 36854 raccolta n. 10474 del notaio Lodovico Barassi di Milano.

### **TITOLO QUARTO**

#### **- Organi -**

#### **8. Organi della fondazione.**

8.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio di amministrazione della Fondazione;
- c) l'Organo di controllo.

8.2. La durata in carica degli organi elettivi della Fondazione è stabilita fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla nomina ed i relativi componenti sono rieleggibili.

8.3 Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per l'assunzione delle cariche negli organi della Fondazione sono costituite dallo stato di interdizione, inabilitazione, di fallimento e di condanna a pene che importino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi, di impiegato civile dello Stato, di agente di cambio e di parlamentare, nonché dalle altre cause previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per le cariche amministrative della Fondazione è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato e documentate ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

### **CAPO I**

#### **Consiglio di Amministrazione**

#### **9. Consiglio di amministrazione della fondazione.**

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri che durano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata in

carica.

9.2 Il numero dei componenti è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione uscente.

L'organo di amministrazione è in ogni caso costituito:

da un presidente,

da un vice presidente,

da un esponente scientifico di particolare competenza in relazione alle finalità dello statuto,

da un esperto d'arte,

da un esperto di problemi amministrativi

ed eventualmente da altri due consiglieri.

Un membro del Consiglio di Amministrazione dovrà essere un discendente del Fondatore.

9.3 Scaduto il terzo esercizio di durata in carica ed entro il termine massimo di cui al precedente 9.1 il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al precedente 9.2. e solo dopo che il Consiglio di Amministrazione uscente ha provveduto all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata in carica, ad eccezione del Presidente stesso che verrà nominato ai sensi del 9.4.

9.4 Il nuovo Consiglio di Amministrazione così nominato formulerà una terna di candidature a Presidente di Consiglio di Amministrazione; tra queste, per votazione alla quale potrà prendere parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente sarà scelto a maggioranza degli aventi diritto al voto il nuovo Presidente.

9.5 Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio del loro ufficio ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

9.7 Il Consiglio di Amministrazione amministra con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione la Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione nomina un direttore tra i componenti del Consiglio al quale saranno attribuiti i seguenti compiti:

- a) assunzione del personale e designazione di consulenti necessari allo svolgimento dei compiti della Fondazione;
- b) svolgimento di ogni iniziativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione e con esso concordata nell'ambito dello statuto;
- c) la gestione della Fondazione svolgendo ogni sua attività economico – finanziaria e organizzativa nell'ambito dello statuto e per l'incremento della Fondazione stessa, rendendosi di ciò responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione. In caso di programmi o iniziative straordinarie o tali da comportare erogazione straordinaria di denaro, il direttore opererà soltanto se autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;
- d) la rendicontazione semestrale o per diverso periodo deciso dalla maggioranza del Consiglio, con cui il direttore rende conto del suo operato e della situazione economico – finanziaria della Fondazione al Consiglio di Amministrazione;
- e) la cura ed i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

## **10. Presidente del consiglio di amministrazione.**

10.1 Il presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e il vice presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. I poteri di rappresentanza ad essi attribuiti in base al presente statuto sono generali e pertanto le limitazioni di tali poteri non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo che si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

10.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione del provvedimento di cui sopra.

10.4 Il vice presidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

## **11. Poteri del consiglio di amministrazione e norme di funzionamento.**

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione fatta dal presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre dei suoi componenti, con avviso da inviare, anche a mezzo posta elettronica, ai Consiglieri di amministrazione ed all'Organo di controllo almeno cinque giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno due giorni prima a mezzo posta elettronica.

11.3 Le riunioni potranno svolgersi anche per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei partecipanti, a condizione che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò sia necessario per la deliberazione da assumere. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio – video collegati, a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si riterrà svolta nel luogo dove sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il segretario.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri di amministrazione presenti, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti:

- le modificazioni del presente statuto,
- l'assunzione di finanziamenti a medio/lungo termine,
- il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma giuridica, del compendio aziendale di esercizio dei servizi solidaristici;

- lo spostamento, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma giuridica, delle attività della Fondazione in luogo diverso dalla Villa (PD); per le quali è richiesta l'unanimità dei consensi dei Consiglieri di amministrazione presenti.

Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente della Fondazione.

11.5 Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

11.6 Il Consiglio di amministrazione fra l'altro:

- redige il conto consuntivo annuale e il bilancio preventivo annuale;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- predispone i programmi ed i regolamenti della Fondazione;
- delibera le modifiche dello statuto, compreso lo scioglimento della Fondazione.

11.7 Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di sub-delega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

11.8 Il Consiglio può nominare, di volta in volta o anche periodicamente, il segretario del Consiglio scelto in seno allo stesso, definendone le funzioni.

## **CAPO II**

### **Organo di controllo**

#### **12. L'organo di controllo della fondazione.**

12.1 È istituito un organo di controllo monocratico della Fondazione che svolge le funzioni proprie di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi fino all'approvazione di bilancio del terzo esercizio in carica ed è rieleggibile.

12.2 L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

12.3 La nomina dell'organo di controllo avviene in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione di insediamento ai sensi del precedente art. 9.3. L'incarico è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

12.4 Può compiere atti di ispezione e di controllo, redige la relazione sul bilancio consuntivo prima dell'esame di questo da parte del Consiglio di Amministrazione.

12.5 In caso di cessazione dalla carica durante il triennio, si provvede alla sostituzione con le modalità stabilite per la nomina. Il revisore che subentra dura in carica per la residua parte del triennio in corso.

12.6 Ogni carica è assolutamente gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

12.7 I Consiglieri possono denunciare all'organo di controllo i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017.

## **TITOLO QUINTO**

### **- Programmazione, Contabilità, Rapporti di lavoro -**

#### **13. Programmazione delle attività della fondazione.**

13.1 Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata in carica. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse

previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

#### **14. Contabilità della fondazione.**

14.1 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e 15 del D. Lgs. 117/2017.

14.2 La tenuta delle scritture contabili ed amministrative sarà seguita da uno o più consulenti designati dal presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.3 Il bilancio consuntivo di esercizio della Fondazione è annuale e terminerà il 31 dicembre di ogni anno ed è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio consuntivo deve esser approvato entro il mese di marzo e viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere il bilancio sociale della Fondazione ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari.

La Fondazione ha il compito di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità istituzionali di interesse generale, e di quelle diverse individuate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 3. Vigè comunque il divieto di devoluzione di eventuali utili o avanzi di gestione ad attività ulteriori non solo rispetto a quelle statutarie di interesse generale, ma anche rispetto a quelle ad esse diverse suddette. Gli eventuali utili o avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 3, con esclusione quindi di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione agli amministratori o a altri soggetti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri E.T.S. direttamente collegati con la Fondazione, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. La Fondazione ha comunque il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale/fondo di dotazione durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi da attività diverse, rendite, proventi ed entrate comunque denominati, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste dallo statuto.

14.4 La Fondazione ha l'obbligo di tenere, a cura del Consiglio di amministrazione ove non diversamente disposto, quantomeno il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **15. Rapporti di lavoro della fondazione.**

15.1 I rapporti di lavoro instaurati dalla Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle vigenti leggi sui rapporti di lavoro e di volontariato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

### **TITOLO SESTO**

#### **- Scioglimento e liquidazione, Vigilanza -**

#### **16. Liquidazione ed estinzione della fondazione.**

16.1 La Fondazione è posta in liquidazione ed estinta nei casi previsti dal codice civile e dalla normativa speciale per le Fondazioni riconosciute.

16.2 Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.3 I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti, sentito il Consiglio di Amministrazione, a sostegno delle attività di altri E.T.S. con finalità analoghe a quelle della Fondazione, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, salva ogni diversa disposizione di legge.

#### **17. Vigilanza sulla fondazione.**

17.1 Fatto salvo quanto previsto dal codice civile in materia, il presidente del Consiglio di Amministrazione, seguendo i criteri previsti dal presente statuto, provvede alla revoca, alla nomina e/o alla sostituzione degli amministratori quando le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possono attuarsi ovvero quando, per qualsiasi motivo, vengano a cessare uno o più consiglieri di amministrazione. La cessazione dei consiglieri di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

17.2 I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'Ufficio del R.U.N.T.S..

### **TITOLO SETTIMO**

#### **- Rinvio -**

#### **18. Norma di rinvio.**

18.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto saranno applicabili gli articoli del Codice Civile e tutte le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni e la normativa in materia di E.T.S. di cui al D. Lgs. 117/2017.

F.to Giorgio Orsoni

F.to Anna Bianchini notaio (L.S.)

18 dicembre 2024